



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Comm. Fumu - 07020 BUDDUSÒ

Cod.Fis.81000450908 – Cod. Mecc.SSIC80600X

Telefono 079 714035 – Fax 079 716128

[e-mail SSIC80600X@istruzione.it](mailto:SSIC80600X@istruzione.it)

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE

ai sensi del DPR n.122/2009 art. 2 comma 10

Approvato dal Collegio Docenti con delibera del 27/10/2012

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 05/11/2012

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO l'art 11, comma 1 del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni che così dispone:

“Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.”

VISTO il D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n.169 (*Gazzetta Ufficiale n.191 del 19-8-2009*)) che all'art. 2 comma 10 dispone che:

“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.”

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali,

SENTITE le proposte avanzate dal Dirigente Scolastico;

Dopo ampio dibattito, il Collegio docenti, all'unanimità

DELIBERA di adottare il seguente

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE

art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze – Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro Personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico per ogni disciplina sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per la disciplina stessa. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% che nell'impianto curricolare annuo di 990 ore (30 ore settimanali x 33 settimane) ammonta a 247,5 ore per la Scuola Secondaria di Primo grado. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe comporta

l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

art. 2 - Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro - stages) vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

art. 3 - Le ore scolastiche svolte in specifici Progetti POF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente (lezioni e laboratori differiti), costituiscono un bonus per lo studente da portare in riduzione dalle assenze legate alle materie di riferimento (da utilizzare in caso di necessità).

art.4 – Programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122.06.2009).

art. 5 - Assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale

a) L'assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione.

b) Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento sulla valutazione (La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico) prima di assegnare la valutazione di Non Classificato il C.d.c. valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

art. 6 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

a) motivi di salute pari o superiori a un giorno (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);

b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);

c) Uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal C.O.N.I. e autorizzate dai genitori.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

